

Ecco invece quando vengono meno gli effetti protettivi da rettifiche dell'Agenzia delle entrate

Ravvedimento speciale di ferro

Resta operativo anche se cessa il concordato che lo attiva

DI GIULIANO MANDOLESI

Il ravvedimento speciale resta operativo anche se il concordato preventivo biennale che lo ha "attivato" cessa per una delle cause previste all'articolo 21 del dlgs 13/2024 (decreto che disciplina il Cpb).

Gli effetti protettivi dalle rettifiche dell'agenzia delle entrate per redditi ed irap garantite dello scudo fiscale vengono invece meno, per tutte le annualità ravvedute, qualora il concordato preventivo biennale decada per l'insuccesso di una delle casistiche previste all'articolo 22 del dlgs 13/2024.

Questo è quanto si evince dalla struttura del comma 13 dell'articolo 12-ter del dl 84/2025, disposizione che ha reintrodotto e disciplina il ravvedimento speciale, norma che concede ai contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale la possibilità di fruire di una protezione dalle rettifiche reddituali ed iva, di cui all'articolo 39 del dpr 600/1973 e 54 c.2 del dpr



Logica in linea con lo spirito non penalizzante voluto dal legislatore

663/1972, per le annualità dal 2019 al 2023 pagando un'imposta sostitutiva la cui scadenza per il versamento della prima o unica rata era prevista lo scorso 16 marzo.

Il citato comma 13 dell'articolo 12-ter prevede che il ravvedimento speciale, una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale del piano di dilazione scelto, resta valido

salvo il ricorrere di quattro specifiche casistiche tra cui l'intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13.

La casistica pocanzi indicata, e sancita dalla lettera a) del comma 13, non cita e non pone conseguenze in merito alla "tenuta" dello scudo fiscale qualora il patto col fisco invece di de-

cadere, cessi per una delle cause disciplinate invece al precedente articolo 21 del dlgs 13/2024.

Va ricordato che queste cause, come il passaggio al regime forfettario o la cessazione dell'attività, che determinano l'interruzione del concordato nell'anno in cui si manifestano, di fatto non derivano da una condotta illecita del contribuente, come può invece avvenire tra gli accadimenti che portano alla decadenza (come gli accertamenti oltre soglia o l'omesso versamento delle imposte sul reddito "patteggiato").

Si ritiene quindi che la logica del mantenimento degli effetti del ravvedimento speciale in caso di cessazione del Cpb così come strutturata al comma 13 in commento, risulta in linea con lo spirito non penalizzante previsto a sua volta dal legislatore proprio relativamente alle conseguenze in caso di cessazione del patto fiscale.

Questa assenza di "condotte illecite" è rilevabile anche tra le altre casistiche elencate

all'articolo 21 del dlgs 13/2024 ovvero la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, eventuali operazioni straordinarie o di modifiche della compagine sociale nel secondo anno del patto e da ultima il superamento dei ricavi dichiarati ai sensi dell'articolo 85 c.1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) e dell'articolo 54 c.1 del dpr 917/86 in misura superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%. Da elencare tra le cause pocanzi citate anche le recenti, quelle introdotte dal correttivo al Cpb (dlgs 81/2025) e che prevedono il mantenimento del patto fiscale per le associazioni professionali e le stp ed i propri soci/associati solo qualora per le medesime annualità sia l'ente che il "socio" opti per il concordato preventivo biennale.

© Riproduzione riservata

BREVI

E' stata pubblicata, nella sezione Normativa e prassi del sito internet delle Entrate, la risoluzione n. 11/E del 24/3/2026 che sopprime su richiesta dell'Inps le causali tributarie relative ad alcuni Enti Bilaterali: "EBPA" denominata "Ente Bilaterale per l'Artigianato"; "EBAG" denominata "Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l'Agricoltura e l'agroalimentare"; "ENBP" denominata "Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca".

"Bene il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti per il Ponte, che deve vedere coinvolta l'ingegneria italiana. No a deroghe su equo compenso, equilibrio contrattuale e tutele per le PMI. Strutture di supporto per dare piena attuazione ai poteri dei commissari". È il messaggio lanciato dall'OICE, l'Associazione che riunisce le società di ingegneria e di architettura italiane, ieri, nel corso dell'audizione svoltasi presso l'VIII Commissione del Senato sul dl 32/2026 (commissari straordinari e concessioni).

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

PARTECIPAZIONE INFORMATIVA DEI CONDÒMINI ALL'ASSEMBLEA

"La disposizione dell'art. 1105, terzo comma, c.c., applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato il risultato dell'esame del punto da parte dell'assemblea, della discussione conseguente e dello sviluppo di questa (...). Pertanto, deve ritenersi compresa nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione dei lavori di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, la decisione di accertare previamente la indispensabilità o meno dell'esecuzione dei lavori, l'idoneità di quelli preventivi, nonché la congruità dei relativi costi, incaricando all'uopo un esperto di redigere un parere tecnico su tali questioni".

Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 1107 del 19 gennaio 2026.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

CRAM DOWN, ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Convenienza economica batte fisco

Cram down, la convenienza economica prevalente sulle riserve dell'Amministrazione. L'ordinanza n. 5866/2026 della Corte di Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale in materia di diritto concorsuale, focalizzandosi sull'applicazione dell'art. 88, comma 2-bis del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Questo istituto, disciplinato appunto sotto il nome di cram-down fiscale e previdenziale, configura una deroga al principio dell'autonomia negoziale delle parti, attribuendo al Tribunale la potestà di omologare il concordato preventivo anche in assenza di adesione — o a fronte di un espresso dissenso — da parte dell'Amministrazione Finanziaria. La norma, come riportato nel provvedimento, mira a neutralizzare quei «fattori inerziali nelle procedure con creditori pubblici» che sono di impedimento al risanamento delle imprese. La pronuncia del Palazzaccio chiarisce che il sindacato del giudice non integra una mera facoltà discrezionale, ma un preciso potere-dovere in surrogazione delle parti processuali. Tale potere si applica allorché il voto dell'ente impositore risulti determinante per il raggiungimento delle maggioranze laddove il trattamento proposto risulti conveniente o «non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale».

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato l'omologazione del piano di una S.r.l. in liquidazione, contestando la certezza dei crediti Superbonus 110% apportati a titolo di finanza esterna. La ricorrente aveva contestato tali poste come «dichiarazioni sostitutive prive di contenuto probatorio», lamentando la mancanza di «alcu-

na asseverazione circa la sussistenza dei presupposti per la maturazione del credito». Ciononostante, la Suprema Corte ha ribadito che, una volta accertata la razionalità economica della proposta, le riserve del creditore pubblico perdono rilievo in quanto «i motivi che hanno indotto l'amministrazione finanziaria ad esprimere il proprio dissenso restano del tutto irrilevanti». A supporto della tesi espressa, la Corte ha evidenziato il divario tra le concrete fattispecie di recupero: a fronte di un attivo fallimentare stimato in soli 136.284 euro, il concordato garantiva risorse esterne per 2,3 milioni di euro. Persino l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità verso gli organi sociali è stato giudicato privo di utilità concreta, dato che il patrimonio aggredibile dei responsabili, pari a 16.506 euro, è stato definito «non minimamente paragonabile al plusvalore per i creditori aggiunto dalla finanza esterna». Tale differenza rende evidente come la soluzione concordataria rappresenti «l'unica via per assicurare un soddisfacimento effettivo».

In conclusione, l'ordinanza conferma che il vaglio sulla fattibilità economica deve attestarsi su un controllo di ragionevolezza, limitandosi alla verifica della «non manifesta inattuazione del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati». Con il rigetto del ricorso, la Cassazione rileva che la tutela del credito erariale deve realizzarsi per mezzo dell'accettazione della soluzione economicamente più vantaggiosa, impedendo che la procedura resti paralizzata da una «discrezionalità amministrativa» esercitata in contrasto con l'evidenza dei numeri.

Giovanni Gambino

© Riproduzione riservata